



Scel 2059/20
Rep. 2028/20

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma, in persona del GOP Maria Gabriella Zimpo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 62450, Ruolo Generale dell'anno 2013, vertente

TRA

in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t., sig. _____ elettivamente domiciliata in Roma, Via _____, n. 53, presso lo studio dell'avv.

_____ e rappresentato e difeso dall'avv. Franco Fabiani in forza di procura al margine dell'atto di citazione;

ATTORE

E

UNICREDIT S.P.A. (Società che ha incorporato Capitalia S.p.a a seguito di fusione con effetto dal 1° ottobre 2007), elettivamente domiciliata in Roma, Via L. settembrini, n. 30, presso lo studio dell'avv. Massimo Garofalo, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti allegata;

CONVENUTA CONTUMACE

OGGETTO: Contratto bancario.

CONCLUSIONI: COME IN ATTI.

MOTIVAZIONE

Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18\6\09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".

Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5\03, che, seppur abrogato dalla L. 69\09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione". Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata "mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa" e la "esposizione delle ragioni in diritto" anche con riferimento a "precedenti conformi", e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.

Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle domande, si rinvia all'atto di citazione e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.

La parte attrice, _____ conveniva in giudizio la Unicredit S.p.a. per l'accertamento dell'illegittimità (fino al 3 novembre 2008) della prassi di capitalizzazione degli interessi a debito applicata, nonché dell'addebito di somme per Commissioni di Massimo Scoperto, per spese di chiusura periodica del conto per interessi a saggio usurario, ossia superiore alla soglia di cui alla L. 118 TUB (fino all'11 luglio 2006) e per l'effetto, condannare la convenuta a rettificare il saldo del conto della attrice e per cui è causa, accreditando sullo stesso

la somma di € 38.569,14 oltre al riconoscimento, nel caso in cui il conto sia divenuto creditore a seguito della epurazione degli addebiti contestati, degli interessi creditori al saggio massimo dei BOT emessi nei 12 mesi anteriori ad ogni chiusura trimestrale, ovvero, nel caso in cui nelle more processuali il conto fosse stato estinto, a pagare alla attrice la medesima somma o, in entrambi i casi, la maggiore o minor somma risultante a credito dell'attrice, in esito di istruttoria, per restituzione di somme alla correntista addebitate in conto per i titoli di cui sopra; ordinare alla banca di non più addebitare Commissione di Massimo Scoperto e spese fisse di chiusura periodica del conto; accertare, quanto al periodo successivo all'11 luglio 2006, il montante periodico trimestrale nominale sul quale sono stati conteggiati gli interessi debitori fosse superiore a quello effettivo risultante dalla epurazione degli addebiti contestati, condannare la banca al riaccredito o pagamento degli importi addebitati in eccedenza; accertare, quanto al periodo successivo al 3 novembre 2008, il montante periodico trimestrale nominale sul quale sono stati capitalizzati gli interessi fosse superiore a quello effettivo risultante dalla epurazione degli addebiti contestati, e conseguente condanna della banca al riaccredito o pagamento degli importi addebitati in eccedenza, con interessi come per legge.

Si costituiva la UNICREDIT S.p.A. impugnando e contestando tutte le avverse eccezioni e domande; eccependo in via preliminare la prescrizione della domanda e nel merito il rigetto della domanda non provata; in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, compensare quanto eventualmente dovuto con il credito di cui al finanziamento n. 4041395, risolto.

La causa era istruita documentalmente e mediante espletamento della ctu.

All'udienza del 26.06.2019, mutato il Giudice, e surrogato a se il procedimento per la decisione, le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e la

causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

La domanda attrice è parzialmente fondata e va pertanto accolta.

Il giudice precedente ammessa la ctu econometrica, poneva all'ausiliare del giudice i quesiti di cui appresso:

1. "rilevi il consulente tecnico dell'ufficio, esaminando gli estratti conto prodotti e gli altri documenti di causa, se la commissione di massimo scoperto sia stata calcolata nella misura pattuita nei contratti o successivamente modificata, purché della modificazione risulti data comunicazione al correntista;
2. indichi la periodicità di applicazione di detta commissione;
3. nell'ipotesi in cui la commissione di massimo scoperto sia stata calcolata in difformità dalle previsioni contrattuali, provveda il consulente a ricalcolare i rapporti dare/avere applicando la commissione di massimo scoperto nella misura pattiziamente determinata; inoltre, nell'ipotesi in cui la commissione di massimo scoperto sia stata calcolata con periodicità trimestrale, provveda il consulente a ricalcolare i rapporti di dare/avere tra le parti anche ipotizzando l'applicazione annuale della commissione di massimo scoperto;
4. dica il consulente tecnico se nell'evoluzione del rapporto vi sia stato il superamento del c.d. tasso soglia di usurarietà; a tal uopo, il consulente tenga presente che ai fini del calcolo occorre considerare tutte le spese e commissioni (effettuando due calcoli uno dei quali preveda la commissione massimo scoperto) applicate dall'istituto di credito per l'erogazione del credito, eccezion fatta solo per le imposte e tasse; e che il tasso soglia deve essere determinato al momento della stipula del contratto;
5. laddove gli interessi applicati, maggiorati di spese e commissioni, abbiano superato costantemente il tasso soglia, provveda il consulente tecnico a rideterminare i rapporti dare/avere senza l'applicazione di alcun interesse debitorio o in caso di usura sopravvenuta lo riconduca entro il tasso soglia; preveda all'uopo il consulente tecnico più ipotesi:
 - a. senza applicazione delle spese e delle commissioni così

come calcolate dalla banca; b. con applicazione delle spese e delle commissioni come calcolate dalla banca; c. con applicazione delle spese e commissioni, ma ricalcolando la commissione di massimo scoperto secondo quanto previsto sub n. 3, 6. laddove gli interessi applicati, maggiorati di spese e commissioni, abbiano superato solo occasionalmente il tasso soglia, provveda il consulente tecnico in primo luogo a rideterminare i rapporti dare/avere secondo i criteri indicati sub n. 5); in secondo luogo, provveda altresì al ricalcolo applicando i criteri indicati sub n. 5 ai soli trimestri in cui vi sia stato il superamento del tasso soglia; 7. laddove la documentazione contabile sia incompleta, provveda il consulente, nell'ipotesi in cui vi sia il consenso di entrambe le parti, all'acquisizione della documentazione mancante, ai sensi dell'art. 198 c.p.c.; 8. in ogni caso, provveda il consulente tecnico a rideterminare i rapporti dare/avere tra le parti sostituendo all'eventuale capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sia la capitalizzazione annuale degli stessi, sia nessuna forma di capitalizzazione; 9. in caso di mancata acquisizione della documentazione contabile mancante, provveda il consulente ad individuare il primo estratto conto a partire dal quale la documentazione contabile appare completa, e, laddove il saldo di tale estratto conto presenti per il cliente saldo passivo, provveda ad effettuare il ricalcolo delle somme partendo da un dato contabile pari a 0.

La consulenza tecnica a cui ci si riporta, quale valutazione da considerarsi esente da vizi o da errori di impostazione metodologica o di calcolo, e da ritenersi parte integrante del presente giudizio, nella risposta ai quesiti ad esso assegnati, risponde al quesito ricostruendo il rapporto contrattuale dedotto, attraverso l'esame dei prospetti trimestrali di riepilogo delle competenze versate in atti dalla parte attrice, che hanno consentito la quantificazione delle competenze indebitamente addebitate dalla banca al 30.9.2012 (data dell'ultimo prospetto contabile prodotto dall'attrice), attraverso la determinazione preliminarmente il TEG del rapporto di c/c n. 3395900 (poi n. 5205528), la



verifica del superamento delle soglie usurarie e, attraverso l'esame delle condizioni contrattuali pattuite tra le parti, rideterminate le competenze elaborando le ipotesi alternative, come indicate nel quesito.

Si rileva, pertanto, che la documentazione versata in atti da parte attrice (cfr. documenti allegati da parte attrice nn. 4 a 44) ha consentito, attraverso l'esperita istruttoria, di provare la domanda nella misura individuata dall'ausiliare del giudice, assolvendo all'onere della prova ad esse riferibile.

Va osservato, inoltre, che le eccezioni spiegate da parte convenuta sulle risultanze della ctu ed alla sua inattendibilità, che risultano essere generiche e non sostenute su alcun elemento econometrico, non hanno trovato conferma in alcun elemento probatorio, poiché la stessa parte ha, sostanzialmente, disatteso il conseguente onere della prova, ex art. 2697 c.c., comma 2.

Svolte le superiori osservazioni, in ordine alla asserita validità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, si rileva l'illegittimità dell'anatocismo per tutti i rapporti contrattuali anteriori alla Delibera CICR del 9 febbraio 2000, per quanto sancito dalla norma e cristallizzato dalla Suprema Corte per insanabile contrasto con la imperativa norma di cui all'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 24418/10). Dunque la capitalizzazione degli interessi può essere validamente applicata, solo per i rapporti successivi all'entrata in vigore della Delibera CICR, purché sia contrattualmente prevista una medesima periodicità per la capitalizzazione sia degli interessi passivi e sia degli interessi attivi. A tal fine è prescritta che sia acquisito ex art. 7, comma 3 della delibera CIRC, il consenso del correntista, escludendo la possibilità di un'arbitraria applicazione arbitraria da parte della banca della capitalizzazione degli interessi. Nel caso in esame non risulta acquisita in atti tale consenso, motivo per cui è da considerarsi per non reso dal correntista, e, pertanto, ogni capitalizzazione applicata deve essere considerata illegittima.

Orbene, considerando le ipotesi di calcolo prospettate dall'ausiliare del giudice, relative alle competenze illegittimamente addebitate dalla Banca sul C/C fino al 39.09.2012, si ritiene applicabile la risultanza ottenuta procedendo al calcolo del TEG con riferimento alle Istruzioni della Banca d'Italia - la cui metodologia costituisce attendibile riferimento per la valutazione -, sulla scorta della quale le competenze illegittimamente addebitate in cento ammontano ad euro 34.568,61.

Passando ad esaminare l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla banca convenuta, va osservato che in tema di rapporto di conto corrente bancario in punto di prescrizione, la Banca è tenuta ad assolvere l'onere di indicare i singoli pagamenti che rispondono alla diversa funzione solutoria al fine di dimostrarne la funzione.

Orbene la Banca convenuta si è limitata ad eccepire genericamente la prescrizione decennale, senza fornire prova dei versamenti effettuati da correntista.

L'eccezione va, pertanto, respinta.

Ne consegue la condanna della UNICREDIT S.P.A. al pagamento in favore della IMMOBILIARE EZIO ARONA S.R.L. della complessiva somma di €34.568,61, quali competenze illegittimamente addebitate in conto, con conseguente rettifica del saldo del conto corrente.

Rigetta le altre domande.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.


Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- condanna la UNICREDIT S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della
della somma di € 34.568,61,
con conseguente rettifica del saldo del conto corrente;
- rigetta le altre domande;

- condanna la UNICREDIT S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della
alle spese di lite, per euro
7.254,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, Cp
ed Iva come per legge.

Roma, li 28.01.2020.

Il Giudice



Depositato in Cancelleria
Roma, li 30/1/2020



IL CANCELLIERE C:
Rita Cesi